

R.G. n. 756/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. **756/2023**

tra

JULIET EGHONO

RICORRENTE

e

INPS SEDE DI BOLOGNA

RESISTENTE

Oggi **28 giugno 2023**, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. DORI SARA per parte ricorrente JULIET EGHONO

Nonché, per parte resistente INPS SEDE DI BOLOGNA, l'avv. LEZZI ROBERTA.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci

N. R.G. 756/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. **756/2023** promossa da:

EGHONO JULIET (cf: GHNJLT95H60Z335Q)

Rappresentata e difesa dall'Avv. DORI SARA

PARTE RICORRENTE

contro

INPS SEDE DI BOLOGNA (cf/PI: 80078750587)

Rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZI ROBERTA

PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Parte ricorrente, premesso di essere residente in Italia dal giugno 2016, inizialmente titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, successivamente revocato e attualmente oggetto di giudizio, in data 21.10.2020 presentava domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, che la provvidenza

veniva concessa e, successivamente, a far data dall'ottobre 2021 sospesa, per carenza dei requisiti in capo alla beneficiaria.

II. In data 16 marzo 2023 veniva comunicato un avviso di pagamento avente ad oggetto i ratei riscossi e non dovuti della provvidenza in esame, al quale la ricorrente si oppone, rappresentando l'incolpevole condotta alla stessa addebitabile e l'illegittimità, per contrarietà con l'ordinamento comunitario, del requisito che prevede la residenza decennale in Italia.

III. Si costituiva INPS, contestando la domanda, rilevando come, l'Istituto si sia limitato ad eseguire il disposto legislativo.

Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.

1. Per l'ottenimento del reddito di cittadinanza l'art. 2 del D.L. n. 4/2019 dispone che *«1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:*

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente».

Sulla norma vi sono stati già interventi del Giudice delle Leggi e, in particolare, per i principi che individua, assume rilevanza Corte Costituzionale, 25/01/2022, n.19.

2. In via preliminare, però, con riferimento al caso oggetto del presente giudizio, correttamente la difesa di INPS ha evidenziato che l'atto impugnato in questa sede sia un mero avviso di pagamento, non integrante gli estremi di atto provvisoriamente esecutivo, con la conseguenza che il ricorso avanzato dalla parte ricorrente si sostanzia come azione di accertamento negativo della pretesa

dell'Istituto resistente alla restituzione dei ratei versati, ma asseritamente non dovuti.

Ne deriva che, volendo la parte insistere nella legittimità dell'erogazione in suo favore (tanto da chiedere non solo la dichiarazione di "non debenza" delle somme oggetto dell'avviso di pagamento, ma anche la restituzione di somme percepite nelle more del giudizio), la ricorrente ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio.

Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della parte, difetta la titolarità di un permesso di soggiorno conforme al disposto dell'art. 2 del D.L. 4/2019 cit. (*«che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»*), nonché la residenza sul territorio italiano per almeno dieci anni.

3. Se con riferimento al requisito decennale di residenza sono pendenti questioni costituzionali e di compatibilità con la normativa comunitaria, sulla legittimità del permesso di soggiorno di lungo periodo, è intervenuta la Corte Costituzionale evidenziando che *«È infondata la q.l.c. dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui richiede, per il riconoscimento agli stranieri del diritto al reddito di cittadinanza, il permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi, in riferimento agli artt. 2, 3 e, in relazione all'art. 14 Cedu, 117, comma 1, Cost.»* (così, Corte Costituzionale, 25/01/2022, n.19).

Tale soluzione la Corte Costituzionale l'aveva seguita anche con riferimento al reddito d'inclusione, precisando che *«Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, censurato per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 117, comma 1, Cost. , quest'ultimo in relazione all' art. 14 CEDU , in quanto, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (Rel), richiedeva agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».* Il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura del reddito di inclusione —

che non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue più ampi obiettivi di inclusione sociale e lavorativa — non conduce a conclusioni di irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. Gli obiettivi dell'intervento implicavano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato (sentt. nn. 7, 126, 137 del 2021, 19 del 2022)» (così, Corte Costituzionale, 17/02/2022, n. 34).

Peraltro, è lo stesso Giudice delle Leggi ad evidenziare le differenze ontologiche tra i due istituti, considerando che «Rispetto al precedente istituto del reddito di inclusione, dunque, il reddito di cittadinanza si caratterizza per una spiccata finalizzazione all'inserimento lavorativo e per un più stringente meccanismo della condizionalità, cioè per un'accentuazione degli impegni assunti dai beneficiari. Inoltre, rispetto al reddito di inclusione il reddito di cittadinanza è destinato a una platea più ampia di beneficiari, in quanto è prevista una soglia economica d'accesso più alta (art. 2, comma 1, lettera b). Per altro verso, come visto, il d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ha previsto un forte allungamento del periodo necessario di residenza in Italia (da due a dieci anni)».

4. *Ne consegue, al momento che le considerazioni svolte in tema di permesso di soggiorno di lungo periodo, di cui la ricorrente comunque non è titolare, circostanza che porterebbe da sola al rigetto della domanda, possono essere seguite anche con riferimento al requisito della decennale residenza sul territorio italiano, in quanto «L'orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell'intervento implicano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura*

concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza».

La domanda della ricorrente, allora, non può trovare accoglimento.

Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi alla luce della complessità delle questioni e del dimostrato agire della ricorrente attraverso uffici qualificati, che certamente l'hanno esonerata dalla conoscenza di procedure difficili per chi ancora non è perfettamente padrone della lingua italiana.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,

- 1.** Respinge il ricorso;
- 2.** Compensa integralmente le spese di lite

Bologna il 28/06/2023

Il Giudice

Leonardo Pucci